



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI E DEL MERCATO GIORNALIERO ESTIVO

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale
n. 30 del 30.09.2025**

Indice

Art.1	Generalità, definizioni.
Art.2	Localizzazione, configurazione, articolazione del mercato, giornate e orari di svolgimento.
Art.3	Concessioni.
Art.4	Posteggi riservati agli agricoltori diretti.
Art.5	Scambio dei posteggi.
Art.6	Norme igienico sanitarie.
Art.7	Canone di concessione.
Art.8	Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta).
Art.9	Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente.
Art.10	Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione.
Art.11	Decadenza, rinuncia e sospensione dalla concessione.
Art.12	Revoca della concessione.
Art.13	Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione.
Art.14	Accessi all'area di vendita.
Art.15	Trasferimento.
Art.16	Obblighi dell'operatore.
Art.17	Subentri e volture.
Art.18	Trasferimento del mercato - Criteri di riassegnazione dei posteggi.
Art.19	Divieti.
Art.20	Tariffe.
Art.21	Sanzioni.
Art.22	Disposizioni finali.

Articolo 1

Generalità, definizioni

1. Il presente Regolamento è costituito da n. 22 articoli e disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vendita presso il mercato settimanale di San Ferdinando (RC).
2. L'esercizio del commercio nell'ambito del mercato è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs del 31/03/1998 n.114 e successive integrazioni e modificazioni, dalla Legge Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18, dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, nonché dal presente regolamento di funzionamento.
3. Per "Spunta" si intende l'operazione per la quale, all'inizio dell'orario di vendita del mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori assegnatari di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.
4. Per "Spuntista" si intende l'operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all'inizio dell'orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.

Articolo 2

Localizzazione, configurazione, articolazione del mercato, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge a San Ferdinando (RC) durante l'intero anno solare dalle ore 06:30 alle ore 14:00 nel periodo estivo e dalle 07:00 alle 14:00 nel periodo invernale, con cadenza settimanale nella giornata di giovedì nell'area individuata nelle seguenti vie;
 - **Viale Stefano Cotugno;**
 - **Viale Autonomia;**
 - **Piazzale Stefano Cotugno.**
2. L'area che sarà individuata nel dettaglio con provvedimento gestionale, beneficia di n. 70 posteggi così suddivisi:
 - posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari;
 - posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari;
 - posteggi riservati ai coltivatori diretti;
 - punto ristoro.
3. Gli operatori titolari di concessione di posteggio a San Ferdinando (RC) durante l'intero anno solare con cadenza settimanale devono essere presenti sull'area entro le ore 7.00. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo estivo, nel periodo invernale l'orario di accesso è fissato alle ore 6.30 e l'orario di vendita è stabilito dalle ore 6.30 alle ore 14.00.
4. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario indicato al comma 3, il relativo posteggio viene assegnato per l'intero orario lavorativo ai soggetti di cui agli artt. 8 e 9.
5. Il singolo posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite.
6. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo il mercato non viene effettuato. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con ordinanza può autorizzare l'effettuazione del mercato anche in tali giornate festive o fissare un diverso giorno di mercato.

7. Il Comune può affidare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato ad Associazioni e/o Imprese.

8. Nel caso l'area sopra indicata non sia disponibile per varie circostanze, il comune di San Ferdinando si riserva di individuare un'altra area alternativa.

Articolo 3 **Concessioni**

1. La concessione del singolo posteggio e relativa autorizzazione amministrativa per il commercio sui mercati settimanali ai sensi del D.Lgs n. 114/98 e della Legge Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 si consegue mediante partecipazione ad apposito bando di concorso pubblicato sul BURC della Regione Calabria nel rispetto della previsione della legge regionale.

2. La singola concessione di posteggio ha validità di anni 10 e può essere rinnovata con atto espresso, fatte salve diverse disposizioni normative di cui all'art 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010.

3. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri stabiliti da questo provvedimento.

4. I posteggi risultanti liberi a seguito di censimento, di decadenza, revoca o rinuncia sono messi a bando di gara che sarà regolarmente pubblicato sul BURC.

5. In sede di prima applicazione la procedura concorsuale sarà bandita entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 4 **Posteggi riservati agli agricoltori diretti**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli (Legge 9 febbraio 1963 n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti" D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo ") che esercitano la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. agricola.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene su relativa richiesta sulla base delle disponibilità e secondo il criterio cronologico, della presentazione dell'istanza.

3. Gli agricoltori diretti possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 228/01.

Articolo 5 **Scambio dei posteggi**

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale.

2. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati, dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

3. L'Ufficio preposto, verificate le necessarie compatibilità anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà, previa verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei richiedenti in ordine ai

pagamenti del canone di concessione, accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Articolo 6

Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie.

2. I Concessionari devono curare che i rispettivi posteggi siano puliti e sgomberi da rifiuti e, comunque, che rimangano nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ivi incluso lo stato della pavimentazione. La raccolta dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità relative alla raccolta differenziata indicate dall'Amministrazione Comunale. 3. Alla chiusura del mercato i posteggi devono essere lasciati puliti e nel massimo ordine. Ai fini del conferimento dei rifiuti dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni locali in tema di raccolta differenziata. I rifiuti di qualsiasi natura devono essere suddivisi all'interno del posteggio assegnato a ciascun operatore in distinti gruppi quali ad esempio: carta e cartone, plastica e multi materiale, secco indifferenziato e umido e dovranno essere inseriti in apposite buste. Gli operatori dovranno prestare particolare cura alle modalità di conferimento dei cartoni che dovranno essere lasciati vuoti, schiacciati e impilati. Il vetro dovrà essere depositato esclusivamente nei contenitori collocati nell'area mercatale.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sarà sanzionato da parte della Polizia Locale a norma delle vigenti disposizioni.

Articolo 7

Canone di concessione

1. Le concessioni aventi validità decennale sono soggette al pagamento del canone mensile, con versamenti mensili anticipati.

2. Sono soggetti al pagamento del canone e della tassa di cui sopra anche gli operatori ai quali viene assegnato il posteggio.

3. Il canone mensile dovrà essere pagato entro la fine del mese precedente **(esempio il canone del mese di gennaio dovrà essere versato entro e non oltre il 31 dicembre)**.

4. In caso di ritardato pagamento oltre il 15 giorno del canone, sarà applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente;

Articolo 8

Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 28 lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114.

2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento alla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), in caso di ulteriore parità si provvederà mediante sorteggio.

4. I posteggi vincolati a merceologia specifica (alimentari - non alimentari - produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
6. Nell'ambito del mercato: a. L'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili; b. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Ai fini dell'attestazione del numero di presenze di spunta, la mancata assegnazione di posteggio al richiedente spuntista per mancanza di disponibilità giornaliera vale, in ogni caso, come presenza di spunta.
8. Gli "spuntisti", al fine di accedere all'assegnazione degli spazi, dovranno presentarsi presso l'Ufficio preposto entro le ore 7.00 nel periodo estivo ed entro le ore 7.30 nel periodo invernale e lì provvedere al pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo del posteggio. Il luogo e le modalità di pagamento saranno indicati dal responsabile dell'area amministrativa-finanziaria.

Articolo 9

Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente

1. Ai fini di quanto disposto nel precedente articolo, il numero di presenze è rilevato dal personale incaricato prima dell'effettuazione di ogni mercato.
2. L'assegnazione temporanea del posteggio per l'attività di spunta, è demandata al personale incaricato sulla base dei criteri sopraindicati.

Articolo 10

Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. Il singolo concessionario è considerato assente, ai fini anche di quanto prescritto al successivo art. 12, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'orario di apertura del mercato. È considerato assente anche il concessionario del posteggio che abbandoni il posteggio prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di Concessione del posteggio.

Articolo 11

Decadenza, rinuncia e sospensione della concessione

1. Il singolo titolare di assegnazione di posteggio decade dalla concessione:
 - a) per violazione delle norme dell'esercizio dell'attività di cui all'art 29 del D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i;
 - b) qualora il titolare non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare, salvo il caso, in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, ferie, comunicate all'area amministrativa-finanziaria comunale, con apposita certificazione di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 114/98.
 - c) perdita della qualità di agricoltore diretto.

2. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza è comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/90.
3. La rinuncia all'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata all'area amministrativa-finanziaria del Comune.
4. La sospensione delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata all'area amministrativa-finanziaria.

Articolo 12

Revoca della concessione

1. Il Comune può revocare la concessione del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze organizzative, senza oneri per il Comune. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente laddove possibile.

Articolo 13

Decadenza, revoca e sospensione, dell'autorizzazione

1. La Concessione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 114/98;

b) mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata;

c) mancato ritiro della stessa entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio;

d) L'autorizzazione è revocata in caso di mancato pagamento del canone di cui all'art. 7, nonché al verificarsi di quanto contenuto nel precedente art. 11. Per i mancati pagamenti l'Amministrazione comunale avvierà anche le procedure di riscossione coattiva.

2. L'Autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e per le violazioni di cui al D. Lgs, n. 114/98, art. 29.

La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'art 29 comma 3 D.Lgs. n. 114/98, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Articolo 14

Accessi all'area di vendita

1. È consentito l'accesso al mercato mediante autormarket, furgone e/o autovettura ad uso promiscuo, comunque intestati all'assegnatario o nella sua disponibilità.

2. Per l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi devono essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria (registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/04).

Articolo 15
Trasferimento

1. È possibile presentare istanza di trasferimento su posteggio che dovesse risultare libero nel medesimo settore merceologico, a condizione che questo abbia le medesime caratteristiche dimensionali e di servizi del posteggio in concessione al richiedente.
2. Prima di procedere alla pubblicazione di eventuali bandi di assegnazione dei posteggi liberi, l'Ufficio provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione della miglìoria fermo restando la verifica della regolarità tecnica della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti sulle tasse, tributi comunali e canoni di concessioni.
3. Nell'istanza deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglìoria. Le istanze di miglìoria sono valutate secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a) data di presentazione o di spedizione a mezzo raccomandata A/R della domanda;
 - b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - d) a parità di condizione di cui alle precedenti lettere "a", "b" e "c" prevale l'età dell'intestatario della autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, con precedenza al più anziano.
4. Nel caso di miglìoria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Articolo 16
Obblighi dell'operatore

1. L'operatore non può, per nessun motivo:
 - a) eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato;
 - b) cedere ad altri, tutto o parte del proprio posteggio;
 - c) occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta e al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.
2. L'operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato con l'obbligo di collocarlo a spalla con l'automezzo del posteggio retrostante. In ogni caso non deve ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. L'operatore è tenuto ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. È vietato occupare passi carrabili od ostruire gli accessi pedonali all'area del mercato.
5. La tenda o la tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad un'altezza di almeno metri 2 da terra e deve essere contenuta obbligatoriamente nei limiti della superficie assegnata. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui.
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti commi sono sanzionate ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D, Lgs. n. 114/98.
7. Il commercio dei prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree ad esso dedicate, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie ed è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.
8. È vietato porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.

9. L'operatore deve esibire l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo. L'eventuale subentrante, fino al rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad esibire, ai fini dell'esercizio dell'attività, la ricevuta originale di presentazione della comunicazione di sub-ingresso di cui al successivo art. 18 comma 2. L'esibizione della semplice copia fotostatica dell'autorizzazione, ancorché autenticata, non consente l'esercizio dell'attività mercatale.
10. Con l'utilizzo del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connesse all'esercizio dell'attività.
11. L'operatore è tenuto ad esercitare la propria attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività.
12. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli operatori e degli addetti al mercato.
13. L'operatore è tenuto ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge sulla merce esposta.
14. L'operatore non può in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta.
15. L'operatore è tenuto a curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature.
16. L'operatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali competenti.
17. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede.

Articolo 17 ***Subentri e volture***

1. La concessione del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta oltre che il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante, anche il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato, dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di voltura e delle presenze effettuate.
2. Il subentrante è tenuto, pena la decadenza e perdita del diritto di sub-ingresso, ad effettuare apposita comunicazione entro sei mesi dalla stipula del contratto registrato di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Nel caso di sub-ingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai relativi allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'Autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio.
4. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del titolare della concessione del posteggio, non producono gli effetti di cui al precedente art.11 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. Il trasferimento dell'assegnazione del posteggio è subordinato:
 - a) alla regolarità della posizione del cedente riguardo al pagamento del canone di concessione del posteggio;

b) al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività da parte del subentrante di cui all'art. 5 del D Lgs. n.114/98 ed alla legge Regionale n. 1 del 07/01/2000.

6. La durata della concessione del posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Articolo 18

Trasferimento del mercato - Criteri di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di trasferimento, riorganizzazione, ristrutturazione del mercato o in altri casi analoghi, la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) Maggiore anzianità di frequenza del mercato;

b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura);

c) ove persistesse ancora la parità, presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap, ovvero in mancanza di quest'ultima condizione per sorteggio;

2. Ai fini dell'assegnazione, i posteggi saranno ripartiti in gruppi omogenei per dimensioni e merceologia (alimentare - non alimentare).

3. Ai fini dell'ordine di assegnazione, non avrà alcun rilievo la numerazione attribuita ai posteggi della sede mercatale precedente.

4. il richiedente deve essere in regola con la posizione debitoria nei confronti del comune di San Ferdinando (RC).

Articolo 19

Divieti

1. È vietata la vendita mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni.

2. Durante lo svolgimento dei mercati, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a raccogliere ed a conferire i rifiuti secondo quanto indicato al precedente art 6, In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.

3. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

4. I banchi di vendita, gli auto-banchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

5. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

6. È vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso l'area mercatale.

7. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche da terzi, dagli atti compiuti.

Articolo 20

Tariffe

1. Per le occupazioni nei mercati settimanali, in forma ricorrente nell'intero anno, il canone giornaliero per Mq varia a seconda della categoria.

2. Le tariffe sono: sono stabilite dal canone unico legge 160 del 27/12/2019;

3. Agli "Spuntisti" si applica la tariffa giornaliera di categoria da corrispondere prima di occupare il posto lasciato libero da titolare.

Articolo
21 Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D, Lgs n. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
3. La recidiva di violazioni amministrative comporta la sospensione dell'attività per un periodo da un minimo di tre giornate mercatali ad un massimo di venti giornate mercatali, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D Lgs. n. 114/98.
4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge n. 689/81 e successive modificazioni.
5. Il mancato pagamento del canone, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

Articolo
22 Disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in sede fissa.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative in materia di commercio su aree pubbliche, di igiene pubblica e di ambiente.